alle ore 12,45

**ASSENTE** 

**ASSENTE** 

**ASSENTE** 



N. 190

L'anno duemila

N.

Data

delih.

prot. gen.

il giorno OTTO

LAURETTI FRANCESCA

AMURO GIUSEPPE

FERRARI FRANCO

D'AMICO GIANNI

- 8 APR. 2011

# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

alienazione a favore di Mastrangelo Simonetta.

e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza degli Assessori:

OGGETTO: declassificazione e sdemanializzazione del tratto terminale

di strada vicinale denominata "Via Campania" per la successiva

(PROPOSTA PER IL CONSIGLIO)

del mese di APRILE

PRESENTE

**PRESENTE** 

PRESENTE >

PRESENTE X ASSENTE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

	MARAGONI LORETO	PRESENTE	×	ASSENTE	E AL
	MASCI GIOVANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
	PECCHIA LUCIANO	PRESENTE		ASSENTE	×
	ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X
Assume la presid aperta la seduta p	uta il Segretario Comunale, Dott. Luig enza <b>il Sindaco Dott. Stefan</b> er la trattazione degli argomenti proposti.  PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL			tato il numero lega	
PAREF	RE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE			
C:i		Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento.			
	re favorevole in ordine alla regolarità tecnica li deliberazione in argomento.	Si esprime parere favo della proposta di delib	revole erazion	in ordine alla regola ne in argomento.	arità contabi
		Si esprime parere favo della proposta di delib	revole	in ordine alla regola ne in argomento.	arità contabi
	li deliberazione in argomento.	Si esprime parere favo della proposta di delib  Terracina,	revole	in ordine alla regola ne in argomento.	arità contabi

# LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO che:

- la sig.ra Mastrangelo Simonetta, nata a Terracina (LT) il 14/010/1962 ed ivi residente in Via Campania n. 25, proprietaria del fabbricato per civile abitazione distinto nel N.C.E.U. del Comune di Terracina al foglio 209 mappale 478 e annessa area pertinenziale contraddistinta con la particella 480, con istanze prot. nn. 22479/I del 20/04/2010 e 16626/I del 29/03/201 ha richiesto al Comune di Terracina di poter acquistare un relitto stradale corrispondente al foglio 209 particelle 1201 di mq 23 e 1203 di mq 11, che allo stato attuale risulta inservibile e privo di interesse pubblico trattandosi di porzione di terreno posto nel tratto terminale della strada vicinale denominata "Via Campania";
- il relitto di terreno in questione è iscritto nel novero dei beni demaniali comunali (bene pubblico strade) in quanto annesso alla strada vicinale di uso pubblico denominata "Via Campania", giusta deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 21192 del 18/04/1984 avente ad oggetto "Approvazione Piano Catastale Stradale";

#### VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile comunale del Settore Viabilità con note prot. nn. 51388/U del 22.09.2010 e 9550/U del 24.02.2011;
- gli artt. 822 e 824 del vigente Codice Civile, da cui emerge che le strade appartenenti ai Comuni sono soggette al regime del demanio pubblico e, quindi, "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico";
- il "Nuovo codice della strada", approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, con particolare riferimento all'art. 2 (definizione e classificazione delle strade);
- i commi 4 e 6 dell'art. 2 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, i quali dispongono:
- "4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici[...].
  6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4";
- l'art. 3, comma 3, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, il quale prevede che
  - "Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato";

PRESO ATTO della richiesta di acquisto in oggetto e ritenuto che non permanga interesse pubblico alcuno al mantenimento tra le proprietà comunali di un frustolo di terreno di modesta superficie e assolutamente privo di significato viabilistico, peraltro già annesso fisicamente all'interno della proprietà privata dell'istante e quindi unico interessato all'acquisto del bene;

VALUTATA l'istanza di acquisizione di cui sopra e ritenuto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della stessa per le motivazioni di cui sopra;

RILEVATO che pertanto si rende necessario adottare apposito provvedimento deliberativo che preveda la declassificazione parziale del tratto stradale in questione, nonché la sdemanializzazione dello stesso, al fine di procedere alla successiva cessione a favore della sig.ra Mastrangelo Simonetta;

ACCERTATO che il relitto stradale in esame è interessata dalla destinazione urbanistica di "Area di completamento residenziale di tipo Cb", con indice fondiario di fabbricabilità 0,75 mc/mq. della "Variante al Piano Regolatore Generale – Ambito territoriale C2", adottata dal Consiglio Comunale con atto n. 51 del 22.07.2005;

EVIDENZIATO che le richiamate particelle catastali nn. 1201 e 1203 sono destinate ad essere aggregate ai beni di proprietà privata (particelle confinanti), cessando di avere i presupposti per il mantenimento nel novero dei beni demaniali comunali (bene pubblico strada) ai sensi degli artt. 822 e seguenti del codice civile, concernenti la disciplina del Demanio Pubblico;

VISTA la L. R. 18 giugno 1980, n. 72 e s.m.i. avente ad oggetto "Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali" (B.U.R.L. 19/07/1980 n. 20), che stabilisce tra l'altro, agli artt. 8 e 9, la procedura da seguire per la classificazione e declassificazione delle strade o di tronchi di esse;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 829 del Codice Civile in merito al passaggio di beni dal demanio al patrimonio;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per 30 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per consentire ampiamente la dovuta pubblicizzazione e trasparenza del provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in proposito, investendo del problema il Consiglio Comunale, sulla base dell'allegata proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio interessato, inserito e sottoscritto sul frontespizio dell'atto originale, posto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti anche per l'acquisizione del parere sulla regolarità contabile;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

# **DELIBERA**

1) di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;

2) di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la stessa proposta per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare.

# LA GIUNTA COMUNALE

con voto unanime e separato,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lg.vo n. 267/2000, al fine di dare sollecita attuazione al relativo procedimento.

OGGETTO: declassificazione e sdemanializzazione del tratto terminale di strada vicinale denominata "Via Campania" per la successiva alienazione a favore di Mastrangelo Simonetta.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

# PREMESSO che:

- la sig.ra Mastrangelo Simonetta, nata a Terracina (LT) il 14/010/1962 ed ivi residente in Via Campania n. 25, proprietaria del fabbricato per civile abitazione distinto nel N.C.E.U. del Comune di Terracina al foglio 209 mappale 478 e annessa area pertinenziale contraddistinta con la particella 480, con istanze prot. nn. 22479/I del 20/04/2010 e 16626/I del 29/03/201 ha richiesto al Comune di Terracina di poter acquistare un relitto stradale corrispondente al foglio 209 particelle 1201 di mq 23 e 1203 di mq 11, che allo stato attuale risulta inservibile e privo di interesse pubblico trattandosi di porzione di terreno posto nel tratto terminale della strada vicinale denominata "Via Campania";
- il relitto di terreno in questione è iscritto nel novero dei beni demaniali comunali (bene pubblico strade) in quanto annesso alla strada vicinale di uso pubblico denominata "Via Campania", giusta deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 21192 del 18/04/1984 avente ad oggetto "Approvazione Piano Catastale Stradale";

### VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile comunale del Settore Viabilità con note prot.
   nn. 51388/U del 22.09.2010 e 9550/U del 24.02.2011;
- gli artt. 822 e 824 del vigente Codice Civile, da cui emerge che le strade appartenenti ai Comuni sono soggette al regime del demanio pubblico e, quindi, "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico";
- il "Nuovo codice della strada", approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, con particolare riferimento all'art. 2 (definizione e classificazione delle strade);
- i commi 4 e 6 dell'art. 2 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, i quali dispongono:
- "4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici [...]. 6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4";
- l'art. 3, comma 3, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, il quale prevede che
  - "Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione,

sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato";

PRESO ATTO della richiesta di acquisto in oggetto e ritenuto che non permanga interesse pubblico alcuno al mantenimento tra le proprietà comunali di un frustolo di terreno di modesta superficie e assolutamente privo di significato viabilistico, peraltro già annesso fisicamente all'interno della proprietà privata dell'istante e quindi unico interessato all'acquisto del bene;

VALUTATA l'istanza di acquisizione di cui sopra e ritenuto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della stessa per le motivazioni di cui sopra;

RILEVATO che pertanto si rende necessario adottare apposito provvedimento deliberativo che preveda la declassificazione parziale del tratto stradale in questione, nonché la sdemanializzazione dello stesso, al fine di procedere alla successiva cessione a favore della sig.ra Mastrangelo Simonetta;

ACCERTATO che il relitto stradale in esame è interessata dalla destinazione urbanistica di "Area di completamento residenziale di tipo Cb", con indice fondiario di fabbricabilità 0,75 mc/mq. della "Variante al Piano Regolatore Generale – Ambito territoriale C2", adottata dal Consiglio Comunale con atto n. 51 del 22.07.2005;

**EVIDENZIATO** che le richiamate particelle catastali nn. 1201 e 1203 sono destinate ad essere aggregate ai beni di proprietà privata (particelle confinanti), cessando di avere i presupposti per il mantenimento nel novero dei beni demaniali comunali (bene pubblico strada) ai sensi degli artt. 822 e seguenti del codice civile, concernenti la disciplina del Demanio Pubblico;

VISTA la L. R. 18 giugno 1980, n. 72 e s.m.i. avente ad oggetto "Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali" (B.U.R.L. 19/07/1980 n. 20), che stabilisce tra l'altro, agli artt. 8 e 9, la procedura da seguire per la classificazione e declassificazione delle strade o di tronchi di esse;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 829 del Codice Civile in merito al passaggio di beni dal demanio al patrimonio;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per 30 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per consentire ampiamente la dovuta pubblicizzazione e trasparenza del provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in proposito, investendo del problema il Consiglio Comunale, sulla base dell'allegata proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio interessato, inserito e sottoscritto sul frontespizio dell'atto originale, posto che nella fattispecie non ricorrono i presupposti anche per l'acquisizione del parere sulla regolarità contabile;

- 1) di declassificare, per le peculiari motivazioni esposte in premessa, il relitto stradale inservibile e privo di interesse pubblico posto nel tratto terminale della strada vicinale denominata "Via Campania", distinto in catasto rustico del Comune di Terracina al foglio 209 particelle 1201 di mq. 23 e 1203 di mq. 11, pronunciandone la sdemanializzazione ed operando il passaggio dal Demanio comunale al Patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile, nonché degli artt. 8 e 9 della L. R. 18 giugno 1980, n. 72;
- 2) di rinviare a successivi provvedimenti l'alienazione, a favore della sig.ra Mastrangelo Simonetta, del relitto stradale come sopra descritto;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i., il provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 829, comma 2, del vigente Codice Civile, trascorsi i quali gli interessati possono presentare eventuali opposizioni entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine;
- 5) di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra da presentare al Dirigente del Dipartimento Finanziario Settore Casa e Patrimonio -;
- ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 6) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 226 del Nuovo Codice della Strada, viene data informazione all'Archivio Nazionale Strade;
- 7) di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario ogni onere procedurale connesso alla puntuale attuazione del presente provvedimento.

Il presente verbale viene così sottoscritto : IL PRESIDENTE Dr. Stefano Nardi	IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Luigi Dilone
REFERTO DI PUI	BBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiari il giorno 120P 2011 sull'Albo Pretorio on-lin sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.  Terracina,	azione del Messo, che copia del presente verbale è stato affisso e del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai
IL MESSO COMUNALE  IL MESSO COMUNALE  Entro Grossi	IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Luigi Pilone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE